

Alle Università

c.a.

Chiarissimi Rettori

Chiarissimi Presidi della Facoltà di Medicina.

Roma, 10 dicembre 2015

Prot.n. 244/2015/SnRm

**Oggetto:** orario di lavoro dei medici in formazione.

Con la presente, riteniamo opportuno richiamare la Vostra attenzione sull'applicazione dei vigenti limiti in materia di orario di lavoro ai medici specializzandi.

Infatti, per espressa previsione della direttiva 2000/34/CE in materia di orario di lavoro, i medici specializzandi rientrano nel relativo ambito di applicazione soggettivo.

Pertanto, alla luce della direttiva comunitaria in esame, per effetto della primazia del diritto comunitario sul diritto interno, le disposizioni in materia di riposo minimo contenute nella medesima direttiva, si applicano ai medici specializzandi allo stesso modo dei lavoratori in generale.

Pertanto, trova applicazione anche rispetto ai medici in formazione la regola relativa al periodo di riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive per ogni periodo di 24 ore.

Secondo la direttiva, deroghe sono possibili nelle attività che necessitano di continuità nel servizio quali gli ospedali, anche per quanto riguarda i medici specializzandi, a condizione che ai lavoratori interessati vengano concessi periodi di riposo equivalenti di compensazione. Tuttavia, secondo la sentenza della Corte di giustizia nella causa Jaeger (causa C-151/02), il riposo compensativo deve essere immediatamente successivo al periodo di lavoro interessato.

Del resto, l'art. 17, comma 2, D.lgs. 66/2003 prevede che *"il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali"* possa derogare con decreto alla regola del riposo minimo giornaliero con riferimento *"c) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta: 1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle*

*cure prestate da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri”.*

Ebbene, se il D.lgs. 66/2003 prevede la possibilità di derogare alla regola del riposo minimo con riferimento alle “attività dei medici in formazione”, evidentemente ciò presuppone che la medesima regola sia normalmente vigente per tale categoria.

Vi intimiamo quindi di garantire ai medici specializzandi almeno 11 ore consecutive di riposo giornaliero, avvertendoVi che vigileremo e contrasteremo con tutti i mezzi a disposizione prassi e direttive organizzative contrarie a tale insindacabile diritto.

Distinti saluti.

Costantino Troise

Segretario Nazionale Anaa Assomed

*Costantino Troise*